

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determina Sindacale n. 01 del 11/01/2016 ore 13,00.

OGGETTO: Revoca dei componenti la giunta comunale.

IL SINDACO

Premesso:

Che con proprio decreto n. 7 del 17/05/2012 è stata nominata la giunta comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 06/07 maggio 2012;

che con successivo decreto n. 11 del 05/06/2014 è stato nominata la nuova Giunta Comunale e il vice Sindaco e con decreto n. 12 del 11/06/2014 attribuite le deleghe agli assessori;

Visto l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7. modificato dall'art. 40 della L.R. 26/93, degli artt. 8, comma 1 e 15, comma 4, lett. c), della L.R. 35/97 e dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 6/2011 che al comma 9 prevede: "Il sindaco può, in ogni tempo, revocare una o più componenti della giunta" con il solo onere, entro sette giorni, di fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni;

Considerato che la chiara espressione letterale della norma, in particolare nella parte in cui prevede il dovere "di fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni" denota la natura squisitamente politica della revoca, di uno o più dei componenti ovvero di tutti gli assessori, rimettendola nella piena disponibilità del sindaco all'evidente finalità di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

Considerato altresì che la giurisprudenza amministrativa, costante ed uniforme, (ex multis: T.A.R. SICILIA CATANIA, SEZ. III – 633 – 16 marzo 2010; T.A.R. SICILIA CATANIA, SEz I – 1723 – 23 ottobre 2007; T.A.R. SICILIA PALERMO, SEZ. 1 – 466 – 5 marzo 2004; tar emilia, sentenza n. 209/2007) non solo rimette nella completa discrezionalità del Sindaco il potere di revoca, ma afferma che l'assessore non ha diritto alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in considerazione gli interessi privati perché ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, né a preventiva contestazione in quanto la revoca non costituisce atto di natura sanzionatoria;

Ritenuto che l'opportunità dell'azzeramento della Giunta Comunale è emersa come valutazione personale e unanime nel corso dell'adunanza di Giunta Comunale dell'11/01/2016 nella fase della discussione dell'argomento relativo alla proposta di deliberazione "Prosecuzione attività lavorativa fino al 31 Dicembre 2016 del personale in servizio con contratto a tempo determinato e parziale, in attuazione dell'art. 1 comma 213 Legge n. 147/2013."

DECRETA

- 1) di revocare la nomina dei signori: Adamo Sicilia, Ganguzza Maria Pina, Noto Concetta e Calantoni Mario dalla carica di assessori comunali e di vice Sindaco, disposte con i decreti citati in premessa.
- 2) La presente revoca, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della citata L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni, sarà comunicata al Consiglio Comunale, al quale sarà data circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento per le eventuali valutazioni, nonché notificata agli interessati tramite messo comunale e all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Motta d'Affermo, li 11/01/2016



IL SINDACO
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro